

Iper-ammortamento: software agevolabili se iscritti tra le immobilizzazioni

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436, Legge 30 dicembre 2025, n. 199) in luogo dei crediti d'imposta "Industria 4.0" e "Transizione 5.0", ha riproposto il c.d. "iperammortamento".

L'agevolazione consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento / canoni di leasing per gli investimenti effettuati dall'1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in:

- **beni materiali e immateriali strumentali** nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (beni materiali e immateriali 4.0);
- **beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa** finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta (beni materiali che erano oggetto del credito d'imposta transizione 5.0).

Come detto tra i beni agevolabili rientrano anche quelli immateriali individuati dall'Allegato V della Legge n. 199/2025, tra cui **software**, sistemi e piattaforme digitali destinati all'integrazione dei processi aziendali, ecc.

Il D.M. Mimit-Mef 7 maggio 2026 ha disciplinato gli aspetti applicativi della misura, senza tuttavia fornire chiarimenti sul trattamento dei **software acquisiti mediante contratti di**

licenza d'uso, fattispecie particolarmente diffusa nella prassi aziendale.

In assenza di indicazioni specifiche, appare ancora attuale l'orientamento espresso dalla circolare Mise-Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017, che aveva ammesso l'agevolazione nella precedente versione dell'iperammortamento anche per i software acquisiti a titolo di licenza d'uso, purché il relativo diritto fosse iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali alla **voce BI3.** dello stato patrimoniale, secondo i corretti principi contabili.

La circolare aveva infatti precisato che i software potevano rientrare tra gli investimenti agevolabili "ancorché acquisiti a titolo di licenza d'uso sempre che iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali", richiamando i criteri dell'OIC 24.

Occorre quindi verificare la **natura del diritto acquisito**.

Secondo l'OIC 24, la voce BI3 "diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" può comprendere:

- i costi sia di produzione interna sia di acquisizione esterna dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- i costi per l'acquisizione o la produzione di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali;
- i costi per i diritti in licenza d'uso di brevetti;
- **i costi relativi all'acquisto a titolo di proprietà, a titolo di licenza d'uso del software** applicativo sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
- **i costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un software** applicativo tutelato ai sensi della Legge sui diritti d'autore;
- i costi di know-how, sia nel caso in cui sono sostenuti

per la produzione interna che nel caso di acquisto da terzi, quando è tutelato giuridicamente.

Per i beni immateriali 4.0 ammessi al beneficio, la **deduzione della maggiorazione** segue l'art. 103, comma 1, del TUIR: le quote annuali non possono eccedere il 50% del costo, con conseguente fruizione dell'extradeduazione **concentrata in due esercizi**.

Resta pertanto necessario attendere eventuali ulteriori chiarimenti ufficiali, ma, allo stato attuale, appare prudentiale ritenere agevolabili esclusivamente le licenze software che, in applicazione dei principi contabili, assumono la natura di immobilizzazioni immateriali.

(MF/ms)